



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

Sezione GIP/GUP

Il presidente

Al Presidente del Tribunale Napoli

Oggetto: Portale deposito atti penali entrata in vigore del decreto ministeriale 217/2023 del 29 dicembre 2023

Come è noto dal 15 gennaio 2025 è entrato in vigore il decreto n. 217/2023 che, nel prevedere una proroga della attivazione del portale deposito atti penali come strumento esclusivo di deposito degli atti del processo penale in tutti gli uffici giudiziari, costituisce però il primo passo per l'avvio della digitalizzazione che dovrà progressivamente riguardare l'intero fascicolo processuale penale.

Con riferimento alla sezione del giudice per le indagini preliminari Il decreto prevede infatti che l'utilizzo del portale sarà l'unico strumento utilizzabile per il deposito di una specifica categoria di atti:¹ nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale.

-
- ¹ 7. A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche.
 - 8. A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 3, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche, ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale. Il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può, altresì, avere luogo anche con modalità non telematiche nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari. Rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87 *bis* del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.”



Per tutti gli altri atti, indicati nell'elenco dettagliato di cui al decreto DM 4.7.2023, il deposito fino al 31 dicembre 2024 potrà avvenire **anche** con le modalità sin qui utilizzate che si individuano nella PEC e nel deposito cartaceo.

Non vi è dubbio, quindi, che il periodo di proroga previsto dal decreto in oggetto dovrà essere dedicato alla formazione di tutti i soggetti coinvolti che potranno, nello spazio di tempo in cui è prevista la possibilità di utilizzare più strumenti di deposito, acquisire maggiori informazioni sullo stesso, individuando le criticità che con ogni probabilità potrà presentare uno strumento tanto innovativo² e che potranno essere affrontate e superate solo con un comune impegno sinergico e propositivo.

Ebbene alla stregua di tali disposizioni, nell'ottica di collaborazione tra tutti i soggetti del processo che condividono l'obiettivo di garantire una transizione digitale che sia il più possibile progressiva e non traumatica, appare opportuno precisare e comunicare che a partire dal 14 gennaio 2024 la sezione GIP accetterà:

- gli atti provenienti dai difensori per la fase delle indagini ed afferenti a procedimenti di archiviazione nonché alla nomina e rinuncia alla nomina del mandato difensivo **ESCLUSIVAMENTE** se depositati tramite portale deposito atti;
- tutti gli altri atti attraverso il portale deposito atti ed anche attraverso gli strumenti sin qui utilizzati dai difensori : deposito tramite PEC e con deposito cartaceo.
- nessun atto sarà accettato se trasmesso tramite PEO salvo preventivo espresso accordo preventivo con la specifica cancelleria per singoli atti e senza alcuna garanzia di avvenuta ricezione.

Affinchè si possa giungere alla data del 31 dicembre 2024 avendo conseguito un apprezzabile grado di conoscenza del sistema anche attraverso la individuazione, segnalazione ed eliminazione delle criticità è opportuno che la scelta prioritaria dei difensori si indirizzi verso il deposito sul portale deposito atti penali che, giova ancora sottolineare, è comunque operativo per tutti gli atti di cui al ricordato elenco, sin dal 14 gennaio 2024.

E' opportuno altresì sottolineare che gli atti trasmessi in modo non conforme alle specifiche del sistema saranno rifiutati automaticamente con l'indicazione degli elementi errati.

Non può peraltro ignorarsi che il periodo di vigenza del c.d. doppio (o triplo) binario potrà determinare disservizi nella ricezione corretta degli atti depositati.

Per tale motivo i difensori dovrebbero essere invitati ad evitare assolutamente il deposito plurimo del medesimo atto attraverso diversi sistemi ovvero su più caselle PEC potendone derivare differenti registrazioni ed addirittura l'assegnazione a diversi magistrati con ovvie conseguenze negative sul regolare svolgimento del processo.

Laddove però gli avvocati intendano depositare il medesimo atto tramite diversi sistemi dovrebbero segnalarlo, con apposita dicitura in margine all'atto o con missiva di accompagnamento, per dar modo all'ufficio ricevente di evitare possibili duplicazione o triplicazioni e contrastare il rischio di inesatte o omesse registrazioni.

² A solo titolo di esempio sin d'ora si è verificato che:

non vi è perfetta coincidenza tra l'elenco degli atti di cui al decreto e quelli codificati nel portale.

per alcuni atti difensivi per i quali non vi è ancora una richiesta del Pm e, quindi, una registrazione presso la sezione GIP non è possibile operare la ricezione da portale (si è verificato per le richieste di gratuito patrocinio).


non vi è collegamento diretto tra il portale ed il sistema documentale TIAP .

In nessun caso, per evitare appesantimenti delle attività, dovrebbero utilizzare per il medesimo atto più caselle PEC (depositoattipenali 1 e 2) poiché entrambe riferite al medesimo ufficio.

Nella speranza di aver contribuito al miglior funzionamento dell'ufficio porgo ossequi.

Napoli 15.1.2024

Il presidente della sezione GIP
Dr.ssa Giovanna Ceppaluni

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Ceppaluni', written over the typed name.